

Repertorio N. 97950

Raccolta N. 24507

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di giugno alle ore ventuno e minuti venticinque

In Arluno, presso la Sala Consiliare del Comune di Arluno sita in Piazza De Gasperi n.7.

Innanzi a me Dott. Maria Gentile, Notaio in Rho, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

LUPIS MATTIA, nato a Rho (MI) il giorno 19 luglio 1981, residente a Arluno (MI), Via Nenni n. 9, di cittadinanza italiana.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, senza l'assistenza dei testimoni per mancata richiesta dell'avente diritto, non sussistendo i presupposti che ne rendono obbligatoria la presenza.

Il costituito, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, dell'Associazione:

"COMITATO VOLONTARIO DI PRONTO SOCCORSO
DI ARLUNO"

con sede in Arluno (MI), Via Roma n. 60, Codice Fiscale 86507880150, iscritta alla Sezione Provinciale di Milano del Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato con Provvedimento n.54013, iscrizione RL-1095 del 28/02/1994, Associazione con personalità Giuridica iscritta riconosciuta dalla Prefettura di Milano in data 6 aprile 2007 Prot.N.14.12.759 Area IV Bis, iscritta nell'apposito registro presso la Prefettura di Milano al n.770 pag.3073 vol.4°, dichiara che è qui riunita l'assemblea degli associati per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione nuovo Statuto dell'Associazione finalizzata all'adeguamento alle norme previste dalla riforma Terzo Settore;

2. Attribuzione poteri al Presidente dell'Associazione per svolgere le pratiche per l'adeguamento dello statuto, con tutte le facoltà connesse.

Ai sensi dell'art.12 dello statuto assume la presidenza il medesimo Presidente del Consiglio Direttivo signor LUPIS MATTIA il quale mi chiede di redigere il presente verbale e constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art.12 dello Statuto Sociale a mezzo avviso affisso nei locali della sede sociale;

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta per insufficienza del numero dei presenti;

- che su n.134 associati aventi diritto voto, sono presenti n.123 associati di cui n.71 in proprio e n.52 per delega;

- che per l'Organo Amministrativo, oltre al Presidente LUPIS MATTIA sono presenti i Consiglieri Danelli Giuseppe, Corti Eloisa Maria, Piccini Elisa, Chiesa Augusto, Pisciotta Annalisa, Boccoli Maria Grazia;

- che per il Collegio dei Revisori dei Conti: Carla Maria Ganimedi e Alberto De Vecchi;

- che pertanto, ai sensi dell'art.13) dello Statuto Sociale, l'assemblea è validamente costituita per deliberare sull'ordine di giorno.

Il comparente inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e

comunica la necessità di adeguare lo statuto dell'associazione alle nuove disposizioni previste dal Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo Settore al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, registro non ancora istituito.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare:

L'Assemblea, all'unanimità, delibera:

- di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" nella sua redazione aggiornata;
- di delegare al Presidente ed in sua assenza al Vice Presidente tutti i poteri necessari per l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico del Terzo Settore, a seguito della sua istituzione, con espressa e più ampia facoltà;
- di apportare eventuali modifiche che fossero richieste ai fini dell'iscrizione dalle Competenti autorità, allo statuto allegato.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore ventuno e minuti cinquanta.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo Atto di cui ho dato lettura al Comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore ventuno e minuti cinquantacinque con me Notaio.

Questo Atto, scritto in piccola parte a mano di mio pugno e in parte a macchina da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione, occupa di due fogli quattro facciate intere e la quinta scritta fin qui.

Firmato:

Mattia Lupis

Notaio Maria Gentile

Allegato "A" Repertorio n.97950 / 24507

STATUTO

Preambolo

Il Comitato Volontario di Pronto Soccorso di Arluno organizzazione di volontariato, in prosieguo anche solo il Comitato, Associazione o CVPS è un movimento volontario, nato nel 1976 ad opera dei soci fondatori Arpoasi Luciano, Barolo Clementina, Oldani Angelo, Pastori Mario, Ramorini Giuliano, Riva Giovanni, Rondina Eugenio, Degli Antoni Maurizio, Chiodini Alessandro e Salerio Osvaldo, autonomo e libero, che fonda ed informa la sua attività associativa sui principi della democrazia, della partecipazione sociale per mezzo dell'opera dei volontari che è gratuita, disinteressata, spontanea e personale. L'attività associativa è esclusivamente tesa a conseguire fini di solidarietà ed altruismo nei confronti della generalità di individui estranei alla Associazione stessa. L'Associazione informa il proprio impegno, scopi ed obiettivi al riconoscimento, valorizzazione ed affermazione dei diritti della persona, della dignità umana, tutela della vita e della salute.

Inoltre i principi ispiratori del Comitato Volontario di Pronto Soccorso di Arluno sono quelli propri del movimento del volontariato organizzato, così come sancito dal D.lgs. 117/2017, anche attraverso la sua adesione all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze di cui è membro sin dalla costituzione.

Il Comitato Volontario di Pronto Soccorso di Arluno e la sua attività sono regolati dalle norme del presente statuto, nei limiti del codice del terzo settore, del codice

civile, delle leggi statali e regionali vigenti in materia nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'Associazione denominata "Comitato Volontario di Pronto Soccorso di Arluno organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "CVPS ODV") con sede nel comune di Arluno (Milano), in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione", "Comitato" o "CVPS".

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce rossa, su fondo bianco, di lati eguali, con risalto, sui lati destro e sinistro della croce, del simbolo del Comune di Arluno, come segue:



Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l'Associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Art. 4 – Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. n. 117/17;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;
- d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;

4bis – Azioni conseguenti

In particolare l'Associazione attua le attività sopra elencate tramite:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario semplice, sanitario e di emergenza urgenza;
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- h. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- i. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- j. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- k. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- l. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- m. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed

- accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- n. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
 - o. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - p. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
 - q. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore di cui al successivo articolo 4 ter.

4ter – Attività secondarie e sussidiarie

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa

attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci volontari coloro che aderiscono all'Associazione e che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

I soci iscritti all'Associazione da meno di due mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 – Soci Onorari

Sono soci Onorari coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze e meriti nei confronti dell'Associazione. La valutazione di tali circostanze e la sussistenza dei requisiti necessari ad acquisire la qualifica di socio Onorario è attribuita alla

decisione del Consiglio Direttivo, che si pronunzia con delibera.

Il Consiglio Direttivo può valutare elementi e circostanze sopravvenute e decretare la decadenza ed il venir meno della qualifica di socio Onorario. Le attribuzioni di onorificenze e decadenze verranno annotate, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro soci.

Art. 8 – Diritti

I soci volontari e onorari hanno diritto di:

- r. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- a) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- b) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- c) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- d) essere informati sull'attività associativa.

Art. 9 – Doveri

I soci volontari e onorari sono tenuti a:

- e) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- a) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- b) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 10 – Incompatibilità

Non possono essere soci volontari od onorari coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari od onorari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art . 11 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio volontario od onorario si perde:

- a) per decadenza;
- b) per esclusione;
- c) per recesso;
- d) per decesso.

a) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 10.

b) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto e/o dei regolamenti associativi, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

c) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere a) e b), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), il socio può ricorrere all'assemblea dei soci entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

L'assemblea dei soci delibera sul ricorso del socio, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Art. 12 – Sostenitori e Sostenitori Vitalizi

Sono Sostenitori coloro che versano all'Associazione le somme stabilite, nel minimo, annualmente dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Sostenitore permane per l'annualità cui la donazione è riferita.

I Sostenitori non sono soci, non hanno diritto di voto in assemblea e non godono dei diritti di elettorato attivo e passivo. Conseguentemente, per loro non è prevista l'iscrizione a Libro Soci bensì in separato elenco da tenersi e aggiornarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Sono Sostenitori Vitalizi coloro che si impegnano a versare, in unica soluzione o annualmente, una somma consistente, in relazione alle attività e necessità dell'Associazione, considerate alla data di assunzione dell'impegno.

I Sostenitori Vitalizi non sono soci, non hanno diritto di voto in assemblea e non godono dei diritti di elettorato attivo e passivo. Conseguentemente, per loro non è prevista l'iscrizione a Libro Soci bensì in separato elenco da tenersi e aggiornarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 13 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un idoneo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 Ter dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 14 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- c) da contributi di privati;
- a. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- b. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- c. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- d. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- e. da attività di raccolta fondi;
- f. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di

- sovvenzione;
- g. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
 - h. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - i. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
 - j. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - k. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 Ter.

Art. 15 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 14, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 16 Bilancio sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate fossero superiori ad 1 milione di euro dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Legge 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui l'Associazione dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 Legge 117/2017 cui aderisca l'Associazione, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione

e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 17 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- I. l'Assemblea dei soci;
- a. l'Organo di amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. l'Organo di Controllo;
- d. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 18 – Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci volontari e onorari dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 19 – Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera.

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 21 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 22 – Adempimenti

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un Segretario e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il Segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 23 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, il candidato verrà eletto sulla base dei seguenti criteri (in ordine di priorità):

- a) anzianità di appartenenza all'Associazione;
- b) anzianità anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 24 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 25 – Competenze

L'assemblea ordinaria

- e. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- a. approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio;

- b. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- c. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- d. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- e. determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- f. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- g. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- h. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- i. delibera sulla esclusione degli associati nel caso in cui il socio escluso vi faccia ricorso;
- j. delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio;
- k. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- m. sulle modifiche dello statuto sociale;
 - a. sulla variazione della sede legale;
 - b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - c. sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 26 – Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione è costituito da un Consiglio Direttivo composto in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio devono essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed

il Tesoriere; nomina inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del Segretario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 27 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

È possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il Consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 28 – Competenze

Il Consiglio:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 22;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti e legati;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- l. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 ter del presente statuto.

Art. 29 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il Consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Presidente e dell'Organo di Controllo.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 30 – Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- d. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 31 – Organo di controllo

L'organo di controllo è monocratico, resta in carica tre anni, può essere nominato anche fra non soci e può essere rinominato.

L'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Delle verifiche è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 32 – Competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Art. 33 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 34 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro dei soci volontari e onorari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendo apposita istanza al

Consiglio Direttivo.

Titolo V – Norme finali

Art. 35 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 36 – Regolamenti

Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, del Direttore Sanitario, degli altri Direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 37– Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato:

Mattia Lupis

Notaio Maria Gentile